

COMUNE DI NAPOLI
PROPOSTA DI ATTO DELLO STATUTO DI INIZIATIVA CONSILIARE
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 35 DELLO STATUTO DEL
COMUNE DI NAPOLI
(CONSULTA DELLE ELETTE)

REGOLAMENTO

Art. 1 - Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la CONSULTA DELLE ELETTE, composta dalle Consigliere Comunali e dalle Consigliere Circostrizionali, a norma dello Statuto.

Art. 2 - Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, ed in prima applicazione entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto del Comune di Napoli, il Presidente del Consiglio Comunale procede alla convocazione della Consulta delle Elette. Alla prima riunione, oltre al Presidente del Consiglio Comunale, partecipano il sindaco, una delegazione della Giunta e i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

Art. 3 - Alla Consulta delle Elette si applicano, per quanto compatibili, le norme regolamentari delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 4 - Le proposte della Consulta, su decisione assunta anche a maggioranza semplice dei componenti, possono essere formulate anche sotto forma di delibera consiliare ad iniziativa delle Consigliere Comunali.

Art. 5 - Le proposte di deliberazione formulate dalla Consulta delle Elette, secondo quanto prescritto dal precedente articolo su questioni aventi attinenza con la condizione femminile e di competenza consiliare, sono trasmesse al presidente del Consiglio e da questi immediatamente assegnate alla Commissione Consiliare permanente competente che dovrà licenziare il provvedimento entro quindici giorni dalla data di trasmissione da parte della Consulta.

Art. 6 - La Consulta delle Elette, quando ritenga che una proposta di deliberazione assegnata ad una Commissione permanente o speciale presenti aspetti di proprio specifico interesse, ne richiede l'immediata trasmissione e può esprimere in proposito entro 10 giorni dalla trasmissione, o può richiedere al Presidente del Consiglio una o più sedute congiunte delle Commissioni interessate.

Art. 7 - La Consulta delle Elette, di concerto con la Commissione per le pari opportunità, sottopone ogni anno al Consiglio un Piano di Azione e di interventi in favore dell'applicazione della legislazione sulle pari opportunità e sulle azioni positive; tale piano sarà elaborato d'intesa con i comitati e le commissioni pari appartenenti operanti sul territorio.

Art. 8 - La Consulta delle Elette vigila sulla corretta attuazione nell'Amministrazione comunale e nelle aziende speciali della legislazione regionale, nazionale e comunitaria (qualora già acquisita nell'ordinamento statale italiano e regionale), vigenti in materia di pari opportunità e di azioni positive, nonché sul rispetto dello statuto comunale, presentando entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione in materia al Consiglio Comunale.

Art. 9 - La Consulta delle Elette stabilisce le modalità con le quali potrà avvalersi del contributo delle associazioni di donne, di movimenti rappresentativi di realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali ed imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

Art. 10 - La Consulta delle Elette può promuovere altresì incontri pubblici su singole tematiche connesse alla condizione femminile.

Art. 11 - La Consulta delle Elette è dotata di una sede e di una segreteria al pari delle Commissioni permanenti e speciali.

Art. 12 - La Consulta si riunisce in seduta plenaria, di regola almeno una volta al mese: Perché la seduta sia valida è necessaria in prima convocazione la presenza della metà, in seconda convocazione di 1/3 delle aventi diritto.

Art. 13 - La Consulta delle Elette elegge nel suo seno una Presidente e, se lo ritiene opportuno, una Vice Presidente e/o un Ufficio di Presidenza. La Consulta delle Elette elegge nel suo seno una Presidente tra i consiglieri comunali e, se lo ritiene opportuno, può eleggere un ufficio di Presidenza composto da almeno:

1. Presidente
2. Una Consigliera Circostrizionale
3. Una Consigliera comunale

Art.14 - La Consulta delle Elette è convocata dalla Presidente, può essere convocata su richiesta anche da un terzo delle Consigliere.

Art. 15 - Il Consiglio Comunale dovrà prevedere appositi stanziamenti in bilancio per il funzionamento della Consulta e per le iniziative programmate in tema di pari opportunità o di azioni positive. L'utilizzo dei fondi è soggetto alle prescrizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 16 - La Consulta può richiedere al Sindaco ed al presidente del Consiglio Comunale, l'utilizzo di locali, strutture e strumenti di proprietà del Comune per lo svolgimento delle iniziative programmate.

Art.17 - Ogni anno il Consiglio comunale terrà un'apposita sessione consiliare, nella quale relazionerà il Sindaco, per l'esame annuale del rendimento dei piani di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna previste dallo Statuto (dalla legge) e per la predisposizione di eventuali correttivi. In previsione di tale seduta la Consulta si riunisce in seduta allargata alle rappresentanti dei gruppi e delle associazioni femminili presenti in città, per elaborare un documento, da presentare al Consiglio Comunale contestualmente alla relazione del Sindaco, di valutazione sul rendimento delle azioni positive realizzate o promosse dal Comune.